

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)638

Vol. 1979/0214

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

**FONDO COMUNE : PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA'
AL FONDO E SUOI CONTRIBUTI FINANZIARI**

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

I. CONTESTO GENERALE ED OBIETTIVI

1. Il programma integrato sui prodotti di base, adottato a Nairobi nel 1976 in occasione della 4a UNCTAD (1), stabilisce come suoi obiettivi essenziali quelli indicati qui appresso: sostenere e migliorare i proventi reali d'esportazione dei paesi in via di sviluppo; migliorare l'accesso al mercato e la regolarità degli approvvigionamenti; migliorare le strutture del mercato delle materie prime, la loro competitività ed i sistemi di commercializzazione; diversificare la produzione dei paesi in via di sviluppo promuovendo la trasformazione delle materie prime di questi ultimi.
2. Tra le principali iniziative già prese per dare attuazione al programma integrato giova ricordare, da un lato, una serie di negoziati e discussioni condotti a livello internazionale in ordine alla maggior parte dei 18 prodotti di base indicati nel programma e, dall'altro, i negoziati ai fini dell'istituzione del Fondo comune.

Al momento attuale risultano già stipulati accordi internazionali sui prodotti di base (AIPB), con relative scorte internazionali, per quanto riguarda lo stagno, il cacao e la gomma. Sussistono anche accordi od intese per quanto riguarda il caffè, l'olio d'oliva e lo zucchero, ma non contenenti disposizioni in materia di scorte internazionali. La Comunità fa parte di questi accordi ad eccezione dell'ultimo.

Lo scorso marzo è stato raggiunto a Ginevra un accordo sugli "elementi fondamentali" del Fondo comune, vale a dire: obiettivi e funzioni del Fondo; linee generali della sua struttura finanziaria; aspetti essenziali della sua struttura organizzativa e del processo decisionale. Al tempo stesso è stato istituito un comitato provvisorio col compito "di prendere

.../...

(1) Risoluzione 93(IV).

(2) Subordinatamente alla loro attuazione.

in considerazione gli aspetti che richiedono maggiore approfondimento, di redigere lo statuto del Fondo e di formulare raccomandazioni in merito ai lavori preparatori che sono necessari perché il Fondo diventi operante".

Il comitato terrà la terza riunione il 3-14 dicembre, allo scopo di preparare la ripresa della conferenza di negoziazione.

3. Al fine di puntualizzare le questioni chiave che interessano la Comunità e, di conseguenza, di consentire a quest'ultima di dare il suo pieno contributo ai lavori in corso, la Commissione ha proposto, nell'aprile del 1979, quella che dovrebbe essere la posizione comune della CEE per quanto si riferisce in particolare alla partecipazione di quest'ultima in quanto tale, alla ripartizione dei contributi all'interno della Comunità ed al finanziamento del secondo sportello su base volontaria (1). Nel prendere atto dell'anzidetta proposta il Consiglio ha deciso che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa in uno stadio più avanzato. Da allora, però, sono intervenuti due nuovi elementi:
 - la pubblicazione del parere della Corte di giustizia in merito alla gomma (2);
 - il fatto che in seno al comitato provvisorio sia stata sollevata la questione dell'adesione di gruppi di Stati al Fondo, questione sulla quale la Comunità ha finora potuto esprimere soltanto delle osservazioni preliminari.
4. Di conseguenza, gli obiettivi della presente comunicazione sono i seguenti:
 - a) richiamare nuovamente l'attenzione del Consiglio, anche alla luce del parere espresso dalla Corte di giustizia, sulla proposta già trasmessa in merito all'adesione di principio della Comunità come tale al Fondo, a fianco degli Stati membri;

.../...

(1) COM(79)223 def.

(2) Parere 1/78, del 4 ottobre.

- b) stabilire, nei dettagli, le modalità della contribuzione finanziaria della Comunità in quanto tale;
- c) stabilire di conseguenza gli elementi essenziali da considerare attentamente in sede di redazione degli articoli dello statuto del Fondo.

La presente comunicazione lascia impregiudicate le altre questioni di fondo che vanno ancora messe a punto o concordate (1) e sulle quali la Comunità preciserà, ove lo ritenga opportuno, la sua posizione comune alla luce degli "elementi fondamentali" già convenuti nel mese di marzo.

II. LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' AL FONDO

1. Il primo dei principali obiettivi attribuiti al Fondo comune è il seguente " servire da strumento chiave ai fini del conseguimento delle finalità proprie del programma integrato sui prodotti di base" (cui si è accennato al paragrafo I.1). Il secondo principale obiettivo è quello di "facilitare la conclusione ed il funzionamento di accordi internazionali sui prodotti di base, con particolare riguardo a quei prodotti che presentino speciale interesse per i paesi in via di sviluppo".

A tal fine il Fondo sarà chiamato a:

- contribuire al finanziamento di scorte cuscinetto a livello internazionale (primo sportello);

.../...

(1) Si tratta della struttura finanziaria del Fondo (impiego di contributi diretti, gradualità dei versamenti, natura e funzione del capitale e delle garanzie conferibili, definizione delle esigenze finanziarie massime delle organizzazioni internazionali sui prodotti di base); del funzionamento del secondo sportello (definizione dei provvedimenti necessari e dei beneficiari; impiego degli introiti, possibilità di prestiti, ruolo del comitato consultivo), e degli aspetti amministrativi (sistema di voto, lavori preparatori in merito all'insediamento del Fondo).

- finanziare o contribuire al finanziamento di provvedimenti diversi dalla costituzione di scorte e promuovere il coordinamento e la consultazione in ordine a questi stessi provvedimenti (secondo sportello).

2. Per il fatto che il Fondo sarà chiamato, attraverso il secondo sportello, a prendere provvedimenti in diversissimi campi, è lecito affermare che esso costituirà, da un lato, uno specifico strumento ai fini del finanziamento e del coordinamento degli scambi internazionali di prodotti di base, mentre dall'altro costituirà insieme agli accordi e alle intese sugli stessi prodotti, una parte integrante ed un elemento basilare del meccanismo predisposto per disciplinare gli scambi anzidetti.

Nel recente parere espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla gomma la Corte statuisce quanto segue: "Non si può quindi dare all'articolo 113 del trattato CEE un'interpretazione il cui effetto sia quello di limitare la politica commerciale comune all'impiego degli strumenti destinati ad incidere unicamente sugli aspetti tradizionali del commercio estero, ad esclusione di congegni più complessi del genere di quelli dell'accordo in progetto."

D'altro canto, in forza della politica commerciale comune e, in alcuni casi della politica agricola comune, la Comunità fa parte o farà parte di accordi internazionali sui prodotti di base (AIPB) per il cui sostegno il Fondo sta per essere istituito. Di conseguenza, l'effettivo esercizio dei poteri di cui la Comunità gode nel contesto degli AIPB potrebbe subire pregiudizi qualora non partecipasse al Fondo che dovrà integrare gli AIPB nei più importanti settori finanziari. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha espressamente riconosciuto, nell'esprimere l'anzidetto parere sulla gomma (cfr. par. 1.3) che gli specifici mezzi finanziari messi a disposizione degli AIPB dovrebbero essere coordinati

con quelli che verranno predisposti nel quadro del Fondo comune. Il fatto di associare quest'ultimo con l'esercizio delle funzioni che finora sono state svolte dagli AIPB (ossia finanziamento delle scotee e di altre misure) non fa che sottolineare il necessario coordinamento tra Fondo comune e AIPB.

Merita inoltre ricordare che la distribuzione dei voti tra i singoli membri del Fondo comune dovrà aver luogo tenendo conto, tra l'altro, del capitale e delle garanzie da mettere a disposizione del Fondo da parte degli aderenti agli AIPB. Di conseguenza, in sede di ripartizione dei voti all'interno del Fondo serviranno di base le disposizioni prese nel quadro degli AIPB per i quali la Comunità è riconosciuta competente.

3. In sintesi, quindi, gli obiettivi e le funzioni del Fondo investono questioni che rientrano ampiamente tra le competenze che alla Comunità sono attribuite in forza della politica commerciale comune (art. 113). Va aggiunto che il Fondo è complementare agli AIPB quando la competenza della Comunità sussista a termini della stessa politica commerciale comune, o, in alcuni casi, in forza della politica agricola comune. La Commissione ritiene pertanto che, tenuto conto delle anzidette premesse e indipendentemente dalle decisioni che verranno prese in merito ai contributi finanziari, la Comunità in quanto tale debba partecipare al Fondo. Considerata d'altra parte la portata delle misure che il Fondo potrà decidere attraverso il secondo sportello, misure i cui effetti potrebbero estendersi al di là del campo di applicazione della politica commerciale comune, la partecipazione della Comunità come tale non deve assolutamente pregiudicare quella degli Stati membri.

III. CONTRIBUTI FINANZIARI

1. Conformemente agli "elementi fondamentali" stabiliti nel mese di marzo, il totale delle risorse finanziarie da mettere a disposizione del Fondo si articolerà come segue:

- depositi in contanti provenienti dagli AIPB, più garanzie e capitale che dovrà essere conferito, su richiesta, dai membri di questi stessi accordi (1);
- contributi obbligatori dei membri del Fondo, per un importo complessivo di 470 milioni di USD (2), più contributi volontari.

Le risorse finanziarie verranno assegnate ai due sportelli, da tenersi assolutamente distinti.

Il primo sportello verrà alimentato con le risorse provenienti dagli AIPB, cui si aggiungeranno 400 milioni di USD (3) sui 470 milioni che dovranno essere versati dai membri del Fondo.

Il secondo sportello per il quale è stata stabilita una cifra massima di 350 milioni di USD verrà alimentato fino a concorrenza di 70 milioni attraverso i contributi obbligatori dei governi (4) e a ragione di 280 milioni attraverso ulteriori contributi volontari.

.../...

-
- (1) Dell'importo finanziario massimo da versarsi in contanti, un terzo sarà versato in più soluzioni o in un'unica soluzione all'atto dell'adesione. Due terzi saranno per contro costituiti da garanzie/capitali la cui precisa natura resta ancora da stabilirsi.
 - (2) 150 milioni di USD sotto forma di importi iniziali uniformi dell'ordine di 1 milione di USD per membro, più 320 milioni (di cui 68% a carico dei paesi industrializzati) da sottoscrivere secondo la seguente chiave: due terzi secondo la scala UN e un terzo in funzione del PNL.
 - (3) 150 milioni di USD in contanti; 150 milioni da versare su richiesta e 100 milioni di capitale conferibile.
 - (4) Ciascun membro potrà versare al secondo sportello una frazione del rispettivo importo uniforme di 1 milione. Nell'aprile 1979 la Commissione ha proposto che la Comunità versi la metà circa dei propri importi uniformi iniziali al secondo sportello (cfr. COM(79)223 def., par. III.3.3).

2. La Comunità dovrà contribuire al finanziamento delle scorte nel contesto degli AIPB e, di conseguenza, ai depositi che in forza di questi ultimi si potrebbe decidere di devolvere al Fondo.

La Comunità dovrà inoltre versare, secondo le modalità qui appresso indicate, la propria aliquota (approssimativamente 84 milioni di USD, vale a dire il 20/25%) sui 470 milioni di contributi obbligatori:

- nove importi uniformi iniziali dell'ordine di 1 milione ciascuno (ovvero 10 x 1 milione di USD dopo l'adesione della Grecia) e
- contributi diretti che in base alla chiave di ripartizione già adottata ai fini della distribuzione all'interno dei paesi industrializzati (1) ammonteranno approssimativamente a 75 milioni per i Nove.

La Comunità potrà inoltre contribuire, su base facoltativa, all'importo stabilito come obiettivo per il secondo sportello: tutti gli Stati membri della Comunità hanno già espresso l'intenzione di contribuirvi.

3. Tenuto conto delle competenze della Comunità quali sono state descritte nella precedente parte II e in particolare delle competenze inerenti al campo di attività del primo sportello (scorte cuscinetto) sarebbe plausibile che il contributo comunitario al finanziamento di quest'ultimo venisse eseguito dalla stessa Comunità sulle proprie risorse di bilancio.

.../...

(1) Questa chiave di ripartizione: due terzi UN e un terzo PNL forma oggetto di una riserva degli Stati Uniti. Questi ultimi sostengono infatti che la loro adesione implicherebbe il versamento di contributi per un importo molto più elevato e quindi inaccettabile. La chiave di ripartizione è stata comunque modificata per tener conto delle esigenze dei cinque più piccoli paesi industrializzati. La Comunità ha formulato in proposito delle proposte al fine di ottenere un trattamento differenziato per la Grecia e la Turchia.

Tuttavia, tenuto conto in particolare, da un lato, del problema posto dai criteri stabiliti ai fini della ripartizione dei voti (1) e, dall'altro, della possibilità degli Stati membri di ripartirsi le competenze per quanto si riferisce al primo sportello del Fondo (2), la Commissione ritiene che, allo stadio attuale, la Comunità possa limitarsi a versare al primo sportello soltanto i contributi indiretti che provengono dai versamenti da essa effettuati attraverso gli AIPB (3).

4. Per quanto si riferisce al secondo sportello la Comunità ed i suoi Stati membri devono ora dare concreta espressione alla loro dichiarata volontà di contribuire in misura significativa al conseguimento dei principali obiettivi posti dal programma integrato e da attuarsi attraverso il secondo sportello.

A condizione che gli altri principali membri del Fondo, di qualsiasi gruppo regionale, si adoperino validamente perché si possa conseguire l'obiettivo dei 350 milioni di USD previsti per il secondo sportello, la Commissione propone che la Comunità ed i suoi Stati membri contribuiscano al secondo sportello secondo un'aliquota che corrisponda

.../...

-
- (1) Questi criteri si basano in ampia misura sui contributi finanziari piuttosto che sulla ripartizione del mercato, come è normalmente il caso per quanto riguarda gli AIPB.
- (2) Questa possibilità discende dal recente parere espresso dalla Corte di giustizia in relazione all'accordo sulla gomma. In questo parere si statuisce che il fatto che l'onere del finanziamento delle scorte sia sostenuto direttamente dagli Stati membri può implicare la partecipazione di questi ultimi.
- (3) Il che non avrà nessuna implicazione per il bilancio comunitario prima del 1981.

ampiamente all'aliquota comunitaria dei contributi finanziari obbligatori (ossia 20/25%: cfr. par. III.2). Su questa base il contributo al secondo sportello potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di USD.

Tutti gli Stati membri hanno già espresso l'intenzione di parteciparvi, ma finora soltanto tre hanno precisato l'ammontare dei rispettivi contributi (1). La Commissione propone inoltre che qualora il totale dei contributi eseguiti dagli Stati membri risultasse inferiore alla cifra indicativa di 80 milioni circa, la differenza dovrebbe essere finanziata attraverso il bilancio della Comunità (2).

.../...

(1) Belgio: 3 milioni di USD; Danimarca: 2-3 milioni di USD; Olanda: 17 milioni di USD.

(2) Il che non avrà implicazioni sul bilancio comunitario prima del 1981.

IV. DISPOSIZIONI DA INSERIRE NELLO STATUTO AL FINE DI SALVAGUARDARE GLI INTERESSI COMUNITARI

1. Per i motivi anzidetti la Comunità dovrà partecipare in quanto tale al Fondo, a fianco dei propri Stati membri. Di conseguenza è essenziale che lo statuto del Fondo ammetta la partecipazione della Comunità; definisca chiaramente diritti ed obblighi e garantisca la partecipazione di pieno diritto della Comunità agli organi di gestione del Fondo.

1.1. Adesione

Lo statuto dovrà garantire l'adesione della Comunità e le relative clausole dovrebbero ammettere l'adesione di gruppi di Stati che abbiano competenza per alcuni o per tutti i settori cui si riferiscono gli obiettivi e le attività del Fondo. La formulazione della clausola dovrebbe seguire quanto più possibile quella degli AIPB nel cui quadro il Fondo dovrà operare (cfr. allegato sulla gomma).

1.2. Diritti ed obblighi

I diritti e gli obblighi della Comunità non dovrebbero essere assegnati in aggiunta a quelli propri degli Stati membri. Ciò significa che gli articoli che si occupano della sottoscrizione di quote o della statuizione o dell'adempimento di determinati obblighi non devono in alcun caso comportare obblighi distinti o supplementari per la Comunità in quanto tale, e che, di converso, le disposizioni in materia di ripartizione dei voti devono specificare chiaramente che i soli voti di cui la Comunità in quanto tale può disporre sono quelli assegnati ai nove Stati membri sulla base dell'elemento "parità" e degli obblighi convenuti in materia finanziaria.

1.3. Organi di gestione

La Comunità in quanto tale deve partecipare, a fianco degli Stati membri, al consiglio di amministrazione del Fondo. A tale proposito sono importanti due principi che andrebbero quindi difesi:

- il mandato di membro del consiglio di amministrazione dovrebbe terminare od essere rinnovato a discrezione dei membri che esercitano il diritto di nomina;
- ciascun membro del consiglio di amministrazione dovrebbe avere la facoltà di nominare un sostituto.

La Comunità dovrà essere inoltre rappresentata nel comitato esecutivo, essendo questo l'organo responsabile dello svolgimento delle operazioni del Fondo. La Comunità dovrà quindi definire la propria posizione in merito al numero di membri di cui il comitato dovrà essere composto, in merito alla maniera in cui si potrà garantire la presenza di un direttore esecutivo in rappresentanza della Comunità, nonché in merito alle modalità che dovrebbero permettere ai paesi che non hanno direttori esecutivi nel comitato di esprimere il loro parere.

1.3.1. Tenuto conto della necessità di garantire l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare la rappresentanza comunitaria, la proposta di costituire un comitato esecutivo di 14 membri appare del tutto ragionevole. Di tale comitato dovrebbe comunque far parte un direttore in rappresentanza della Comunità e dei suoi Stati membri. Qualora il comitato esecutivo dovesse essere più ampio (ad esempio 20 membri) la Comunità dovrebbe cercare di ottenere un seggio per se stessa in quanto tale e due per gli Stati membri.

Ove il diritto di nominare i direttori esecutivi dovesse essere conferito soltanto ai membri più importanti, la Comunità in quanto tale dovrebbe figurare tra questi. Se si adotterà un sistema puramente elettivo (come in alcune banche di sviluppo), la percentuale di voti necessari per ottenere un seggio nel comitato

dovrebbe essere fissata ad un livello tale da garantire un seggio alla Comunità in quanto tale.

1.3.2. La rappresentanza dei paesi che non dispongono di direttori esecutivi dovrebbe essere organizzata attraverso un sistema di "collegi elettorali" attraverso cui ciascuno di questi paesi potrà esprimere il proprio voto tramite un determinato direttore esecutivo. Si dovrebbe inoltre stabilire che gli Stati membri della Comunità costituiscono nel loro insieme un "collegio elettorale" e che gli Stati membri non rappresentati nel comitato esecutivo possono esprimere i rispettivi voti attraverso il direttore esecutivo della Comunità. Per il caso che uno o più Stati membri della Comunità dovessero ottenere dei direttori esecutivi si dovrebbe convenire che tali direttori non potranno assumere la funzione di rappresentanti "collegiali" dei paesi non comunitari.

I direttori esecutivi dovrebbero avere la facoltà di nominare i propri sostituti, tenendo conto dei desiderata dei rispettivi "elettori".

1.4. Momento dell'adesione

La Comunità in quanto tale dovrebbe partecipare al Fondo - con i propri Stati membri - sin dall'inizio. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero tuttavia fare in modo che lo statuto del Fondo preveda che essi potranno aderire al Fondo eventualmente in una fase successiva, come statuisce ad esempio lo statuto dell'IFAD.

V. CONCLUSIONI

1. La Comunità deve divenire membro del Fondo comune per quanto riguarda, da un lato, le competenze di cui essa gode in ordine alle materie oggetto del primo sportello e, dall'altro, le competenze che essa esercita congiuntamente agli Stati membri in ordine alle materie oggetto del secondo sportello.
2. A questo stadio la Comunità dovrebbe contribuire alle risorse del primo sportello soltanto attraverso i depositi che sono collocati nel Fondo. attraverso gli AIPB ad esso partecipanti di cui la Comunità fa parte.
3. La Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al secondo sportello ad un livello pari al 20/25% della cifra di 350 milioni di USD stabilita come obiettivo, ossia approssimativamente 80 milioni di USD.
4. Qualora i contributi degli Stati membri non raggiungano, in totale, la cifra stabilita come contributo al secondo sportello (cfr. supra par. 3), la Comunità dovrebbe provvedere a versare la differenza facendo ricorso al proprio bilancio.
5. La Comunità deve assicurarsi che lo statuto del Fondo preveda la propria partecipazione in quanto tale fin dall'inizio o in un momento successivo e che inoltre venga rappresentata adeguatamente negli organi di gestione del Fondo (secondo i criteri enunciati nella parte IV).

ACCORDO DEL 1979 SULLA GOMMA

CAPITOLO II

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente accordo:

1.

2.

3. 7 "Per parte contraente" s'intende un governo ovvero un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 5, che accetti di essere vincolata al presente accordo in via provvisoria o definitiva. 7

4. 7 "Per membro" s'intende la parte contraente qual è definita più sopra. 7

5.-16.

CAPITOLO III

Articolo 5

Adesione di organizzazioni intergovernative

1. Qualsiasi riferimento che nel presente accordo venga fatto ai "governi" va inteso nel senso che ricomprende anche la CEE e qualsiasi organizzazione intergovernativa che abbia competenze in materia di negoziazione, conclusione ed attuazione di accordi internazionali con particolare riguardo a quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente accordo alla firma o al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione, ovvero alla notifica dell'applicazione provvisoria o all'accessione va inteso, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, come un riferimento che riguarda anche la firma o il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, ovvero la notifica dell'applicazione provvisoria, ovvero l'accessione da parte delle stesse organizzazioni intergovernative.

2. Nel caso di votazione su materie che rientrino nell'ambito delle loro competenze, tali organizzazioni eserciteranno il diritto di voto attraverso un numero di voti pari al numero complessivo di voti assegnati ai loro Stati membri conformemente all'articolo 14.
-